



COMUNE DI NORCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 76 del 13/06/2012)

OGGETTO: RICORSO TAR/UMBRIA DEI SIGG.: BRANDIMARTE GIUSEPPE - BRANDIMARTE GILBERTO PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 6 DEL 06.03.2012 - RESISTENZA IN GIUDIZIO - INCARICO ALL'AVV. MARIO RAMPINI DI PERUGIA.

L'anno **duemiladodici**, addì tredici del mese di **giugno** alle ore 17:30, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

	Cognome Nome	Funzione	Presenza
1	STEFANELLI GIAN PAOLO	Sindaco	presente
2	MIRRI FRANCO	Vice Sindaco	assente
3	PROIETTI MARCELLO	Assessore	presente
4	COCCIA GIANNI	Assessore	presente
5	COCCIA CAMILLO	Assessore	presente
6	LUCCI ANTONIO	Assessore	presente
7	D'OTTAVIO LAVINIA	Assessore esterno	presente

Assiste SEGRETARIO GENERALE **Dott. Fabio Trinei** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, **IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO.

- Che, a seguito di relazione di sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Norcia, questo Comune emise in data 17.05.1996 Ordinanza n. 70 a carico dei Sigg. Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto di demolizione di un annesso agricolo utilizzato per ricovero di bestiame, realizzato senza la prescritta autorizzazione edilizia, in Fraz. Castelluccio, all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Che successivamente, con le seguenti Ordinanze:
 - n. 97 del 20.09.2001, su specifico parere legale, si disponeva la sospensione in autotutela della succitata ordinanza n. 70/1996;
 - n. 94 del 03.09.2002 veniva revocata l'Ordinanza di sospensione n. 97/2001;
 - n. 24 del 06.09.2002, su specifico parere legale, si dispose l'annullamento della precedente Ordinanza n. 70/1996 ordinando agli interessati di provvedere alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato in Fraz. Castelluccio;
- Che avverso l'Ordinanza n. 24/2002 i Sigg. Brandimarte presentarono ricorso dinanzi al TAR/Umbria;
- Che il TAR/Umbria con ordinanza n. 32/2003 ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia in via cautelare;
- Che il Corpo Forestale dello Stato con nota Prot. n. 8926 del 16.06.2010 ha richiesto la verifica di presunti abusi edilizi in Fraz. Castelluccio (estensione di un abuso edilizio già sottoposto a procedimento penale nonché amministrativo, tramite ordinanza n. 24/2002);
- Che l'Ufficio Urbanistica con relazione di sopralluogo a verifica del 17.11.2010 Prot. n. 15953 e successiva integrazione del 29.11.2010 Prot. n. 16539, riscontrava la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo;

VISTA:

- la comunicazione della Provincia di Perugia Area Edilizia – Servizio controllo costruzioni e protezione civile del 13.02.2012, acquisita al prot. Com/le al n. 2236 in data 20.02.2012 relativa alla comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 6 del 26.03.2012 – prot. n. 3576 con la quale il Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione ordina ai Sigg. Brandimarte Gilberto e Brandimarte Giuseppe di provvedere a proprie spese alla demolizione delle opere abusive realizzate in Fraz. Castelluccio, nonché al ripristino del precedente stato dei luoghi;

VISTO che in data 28.05.2012, Prot. Com/le n. 6303, è stato notificato ricorso al TAR/Umbria proposto dai Sigg. Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto contro il Comune di Norcia in persona del Sindaco p.t. e in persona del Responsabile p.t. dell'Area edilizia Privata e Ricostruzione

e quale controinteressato Provincia di Perugia Settore Vigilanza sulle Costruzioni in persona del responsabile p.t. per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, della succitata ordinanza n. 6/2012 nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

RITENUTO necessario dover resistere nel precitato giudizio, individuando quale legale di fiducia l'Avv. Mario Rampini di Perugia;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile conformemente a quanto dispone l'art. 49 del TUEL/D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti legalmente e favorevolmente resi;

DELIBERA

- = 1) Di costituirsi nel giudizio, intentato dai Sigg. Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto contro il Comune di Norcia in persona del Sindaco p.t. e in persona del Responsabile p.t. dell'Area edilizia Privata e Ricostruzione e quale controinteressato Provincia di Perugia Settore Vigilanza sulle Costruzioni in persona del responsabile p.t. per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, della succitata ordinanza n. 6/2012 nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- = 2) Di incaricare del patrocinio legale l'Avv. Mario Rampini eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Perugia, Viale Indipendenza, n. 49, al fine di rappresentare e difendere questo Comune nella controversia di cui si tratta;
- = 3) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi dinanzi al T.A.R. Umbria, in rappresentanza del Comune di Norcia, con invito a compiere tempestivamente tutti gli atti necessari a tale specifico fine;
- = 4) Di prenotare pertanto la spesa pari ad Euro 6.292,00, autorizzando il Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa ad effettuare il conseguente impegno con imputazione al Cap. 138 del Bilancio 2012;
- =5) Di dare atto che la presente spesa è gestita in regime di esercizio provvisorio di Bilancio ed in deroga a quanto previsto dall'art. 163, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000;
- = 6) Di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari così come dispone l'Art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
- =7) Con ulteriore votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. di cui al decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Gian Paolo Stefanelli

SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Fabio Trinei

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Riccardo Baldini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal _____ per 15 gg. consecutivi.

Segretario Generale
Dott. Fabio Trinei

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dal _____ al _____ .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Trinei

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000);

Norcia,

Segretario Generale
F.TO Dott. Fabio Trinei